



Area

Settore

12

1,4

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

06/12/2011

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

recepimento della decisione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2011 di approvazione del documento "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione".

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	
11)	"	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. l'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" dispone, al comma 5, che *"le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, individuati dal comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno"*;
- b. la Commissione politica interregionale "Attività Produttive" ha discusso in merito alla omogeneizzazione dei saldi di fine stagione, condividendo una posizione unitaria, al fine di stabilire a livello nazionale una data unica di decorrenza ed approvando nella seduta del 23 marzo la seguente proposta:
 - b.1 il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali;
 - b.2 il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;
- c. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo 2011, ha approvato il documento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e che, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, recepisce per la decorrenza dei saldi le date individuate dal Coordinamento interregionale;
- d. le Regioni si sono impegnate a dare seguito a tale decisione con propri atti;
- e. il Coordinamento politico interregionale "Attività Produttive" nella riunione del 19 ottobre 2011 ha ribadito la necessità dell'applicazione delle suddette date, confermando quindi quanto indicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'allegato documento del 24 marzo 2011;

Ritenuto

per i motivi esposti in premessa, di dover provvedere a recepire il disposto della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24.03.2011, ribadita dal Coordinamento Politico del 19.10.2011;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di recepire il contenuto del documento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 marzo 2011, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, individuando per l'inizio delle vendite di fine stagione le seguenti scadenze:
 - 1.1 il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali;
 - 1.2 il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;
2. di inviare la presente deliberazione:
 - 2.1 al Settore "Regolazione dei Mercati" dell'AGC "Sviluppo Economico", per quanto di competenza;
 - 2.2 al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC;
- 3 di disporre adeguata pubblicità delle scadenze sopra indicate anche sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Campania.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/31/CR11f/C11

**INDIRIZZI UNITARI DELLE REGIONI SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA
DATA DI INIZIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE**

Al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- il primo sabato del mese di luglio.

Le singole Regioni si impegnano a dare seguito a tale decisione con propri atti.

Roma, 24 marzo 2011